SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 settembre 1990 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 settembre 1990, n. 267.

Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui reddetti . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Caulonia . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Venegono Superiore. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellaneta Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1990.

Adeguamento degli scaglioni delle aliquote IRPEF, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsto dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 20 settembre 1990.

Procedure di scelta e di assegnazione di sede del personale della scuola da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche straniere . . . . . Pag. 7

Ministero delle finanze

DECRETO 10 settembre 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Catania . . Pag. 8

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 25 luglio 1990.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento alla U.A.P. vita S.p.a., in Roma, del complesso aziendale comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, in Roma, secondo quanto richiesto dalla rappresentanza stessa . . . . Pag. 9

Ministero della sanità

DECRETO 14 settembre 1990.

Autorizzazione alla clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari ad includere alcuni sanitari nell'équipe autorizzata con decreto ministeriale 26 luglio 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 10

Università di Genova

DECRETO RETTORALE 6 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 12

Università di Napoli

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Comunicato concernente la nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo . . . . Pag. 15

Ministero del turismo e dello spettacolo: Nomina del presidente dell'Automobile club d'Italia . . . . Pag. 15

Ministero degli affari esteri: Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, relativo ai docenti di scuola secondaria di primo grado di ruolo dello Stato da destinare all'estero . . . . Pag. 16

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di seconda fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona da coprire mediante trasferimento. Pag. 16

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1990, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

90A4121

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 62:

Banco di Sardegna, sezione autonoma credito fondiario, in Sassari: Obbligazioni fondiarie estratte il 31 luglio 1990; cartelle fondiarie estratte il 2 agosto 1990.

Colorificio Paulin, società per azioni, in Seren del Grappa (Belluno): Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1990.

Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, società per azioni, in Monza: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1990.

Frati Luigi, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1990.

Idrosanitaria Beltrami, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1990.

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1989.

URMET - Costruzioni elettrotelefoniche, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1989.

Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1989.

SO.GRA.RO. - Società grafica romana, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1990.

Brenta AB, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1990.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:

Obbligazioni «ISVEIMER 10% - 1976/91 - 38ª emissione» sorteggiate il 2 luglio 1990;

Obbligazioni «ISVEIMER 10% - 1976/91 - 37ª emissione» sorteggiate il 2 luglio 1990;

Obbligazioni «ISVEIMER 17% - 1983/97 - 77ª emissione» sorteggiate il 2 luglio 1990.

Rettifiche

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:

Errata-corrige all'avviso S-6893 pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino estrazioni n. 36) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 settembre 1990, n. 267.

Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze

1. Sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altri titoli partecipativi analoghi o similari nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti. Sono altresì soggette alla medesima imposta le plusvalenze derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Agli effetti del presente decreto le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo, risultante dalla certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, nel caso di acquisto a titolo gratuito, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni; ai fini del computo della plusvalenza imponibile l'ammontare del prezzo o del valore di acquisto è maggiorato del 3 per cento per ciascun anno compiuto, intercorso tra la data di acquisto e quella di realizzo.

2. Sono soppressi la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 e il comma 3 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2.

Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva

1. L'imposta sostitutiva si applica in ragione del 20 per cento della plusvalenza, determinata ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 e ridotta del 7 per cento a titolo di riconoscimento forfetario di minusvalenze derivanti da operazioni previste nel medesimo articolo; l'aliquota è ridotta al 12,5 per cento se il periodo intercorso tra la data di acquisto e quella del realizzo è superiore a diciotto mesi. Le aziende ed istituti di credito, gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i notai, le società emittenti o acquirenti e gli altri soggetti espressamente autorizzati con appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, per il cui tramite sono poste in essere le operazioni di cui all'articolo 1, effettuano, all'atto del pagamento del corrispettivo, la relativa ritenuta, rilasciandone apposita certificazione. Le ritenute sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto tenuto ad effettuarle, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui esse sono state operate.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dichiarare, nella dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e quello delle relative ritenute, distinte a seconda dell'aliquota applicata.

3. Le persone fisiche e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 devono dichiarare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate tramite intermediari non residenti e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva con le modalità di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3), e secondo comma, lettera *c)*, e all'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 3.

Accertamento dell'imposta sostitutiva e relative sanzioni

1. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sostitutiva non versata, nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 2 a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Qualora la plusvalenza risulti determinata dal sostituto d'imposta in misura inferiore a quella reale per effetto di false indicazioni ad esso fornite, la maggiore

imposta è accertata nei confronti del soggetto che ha realizzato la plusvalenza ed è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; se per effetto delle false indicazioni emerge una differenza di plusvalenza superiore a lire cento milioni, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta evasa nei confronti di chi ha fornito le false indicazioni. La disposizione si applica anche quando le false indicazioni sono contenute nella dichiarazione prevista dal comma 3 dell'articolo 2.

3. In caso di falsità della certificazione o altra documentazione prevista dagli articoli 2 e 4, si applicano le pene indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 4.

Disposizioni di attuazione e transitorie

1. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi della tenuta di scritture da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e della compilazione dei certificati da rilasciare alle parti interessate.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando l'acquisto dei titoli, quote o diritti è antecedente alla predetta data, ai fini della determinazione del prezzo di acquisto si tiene conto, per quelli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, della media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nei tre mesi precedenti la predetta data; per quelli non quotati o non negoziati ai assume il valore risultante, alla stessa data, da apposita valutazione peritale ovvero, in difetto, il valore risultante da documentazione di data certa, corretto con l'applicazione della variazione dell'indice di borsa intervenuta negli anni intercorsi tra la data di acquisto e quella di entrata in vigore del presente decreto. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 novembre 1990 sono versate, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 2, entro i primi quindici giorni del mese di dicembre dello stesso anno.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Caulonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Panzera è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta nella seduta del 10 giugno 1990, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 5 e 25 luglio e del 9 agosto 1990 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Panzera.

Roma, 8 settembre 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A4122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Venegono Superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Traldi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta nella seduta del 2 maggio 1990, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 10 e 27 luglio e del 10 agosto 1990 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Traldi.

Roma, 8 settembre 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A4123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellaneta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castellaneta (Taranto) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellaneta (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castellaneta (Taranto) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 18 giugno 1990, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Peraltro, in data 28 giugno 1990, rassegnavano le dimissioni dalla carica anche quattro assessori.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla sostituzione degli organi dimissionari; infatti, le sedute del 13, 23 e 30 luglio e del 17 agosto 1990 risultavano infruttuose ai fini della sostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellaneta (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Magnatta.

Roma, 8 settembre 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A4124

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1990.

Adeguamento degli scaglioni delle aliquote IRPEF, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsto dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989, nel quale è previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si procede alla ricognizione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito;

Vista la lettera n. 14906 del 7 settembre 1990, con cui l'Istituto centrale di statistica comunica che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1990 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1989 è pari al 6,1 per cento;

Considerato che si deve procedere alla determinazione nella predetta misura dei soprarichiamati adeguamenti e che in relazione alla detrazione soggettiva di imposta per carichi di famiglia per le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico, al fine di mantenere l'aumento della detrazione nella misura del 6,1 per cento, va aumentato di eguale misura l'importo fisso da sottrarre, che di conseguenza passa da L. 101.856 a L. 108.070;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi degli scaglioni di reddito previsti nel comma 1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1989, sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento a partire dall'anno 1991.

Dal 1° gennaio 1991 gli scaglioni di reddito ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta, tenuto conto degli arrotondamenti previsti dal comma 2 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, restano, pertanto, così determinati:

Scaglioni di reddito		Aliquote
Fino a L. 6.800.000	. . . .	10%
Oltre L. 6.800.000	fino a L. 13.500.000	22%
Oltre L. 13.500.000	fino a L. 33.700.000	26%
Oltre L. 33.700.000	fino a L. 67.600.000	33%
Oltre L. 67.600.000	fino a L. 168.800.000	40%
Oltre L. 168.800.000	fino a L. 337.700.000	45%
Oltre L. 337.700.000	. . . .	50%

Art. 2.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del citato testo unico delle imposte sui redditi così come determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1989, sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento.

Dal 1° gennaio 1991 la misura di ciascun importo resta, pertanto, così determinata:

a) detrazione per il coniuge a carico: L. 675.433;

b) detrazione per i figli minori di età:

per un figlio	L.	54.035
per due figli	»	108.070
per tre figli	L.	162.105
per quattro figli	»	216.140
per cinque figli	»	270.175
per sei figli	»	324.210
per sette figli	»	378.245
per otto figli	»	432.280
per ogni altro figlio	»	54.035

Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di L. 108.070;

c) detrazione per altri familiari a carico: L. 108.069;

d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 4.500.000;

e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 648.415;

f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del citato art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 12.400.000;

g) limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del citato art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 6.800.000;

h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 202.630 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 12.400.000;

i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 168.858 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 6.800.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

90A4209

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 20 settembre 1990.

Procedure di scelta e di assegnazione di sede del personale della scuola da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche straniere.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604, ed in particolare l'art. 1;

Vista la legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 5, comma 5-*bis*;

Visti i decreti interministeriali 28 settembre 1988 e 20 febbraio 1989 con i quali vengono fissati i criteri generali e le procedure per la selezione di cui all'art. 1 della legge n. 604/82 e vengono indette le prove medesime;

Tenuto presente in particolare l'art. 16 del citato decreto interministeriale 28 settembre 1988;

Considerato che in applicazione del comma 5-*bis* dell'art. 5 della legge n. 246/88 è stato ammesso a sostenere le prove di selezione sopra indicate anche il personale destinato già collocato fuori ruolo ed in costanza di servizio all'estero ai sensi degli articoli 7, 14 e 15 del testo unico n. 740/40, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 215/67, degli articoli 7 e 8 della legge n. 153/71 e degli articoli 1, 2 e 18 della legge n. 604/82;

Considerato che tale personale già in servizio per effetto della precedente nomina, ove risulti utilmente collocato nelle graduatorie di merito compilate ai sensi dei

decreti interministeriali citati, ha titolo ad essere ulteriormente impiegato all'estero per il periodo previsto dall'art. 7, commi primo e ultimo, della legge n. 604/82;

Ritenuto necessario, in assenza di specifiche norme, stabilire criteri oggettivi per l'assegnazione di sede tenendo conto dell'innovazione introdotta dal comma 5-*bis* dell'art. 5 della legge n. 246/88;

Ritenuto inoltre che detti criteri debbano consentire la salvaguardia dell'interesse anche economico dell'amministrazione, delle esigenze di servizio e di funzionamento delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, senza peraltro, ledere gli interessi legittimi e le aspettative dei candidati idonei;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della scuola in servizio all'estero;

Acquisito il parere del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale n. 2960 del 21 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1990, registro n. 14, foglio n. 296, relativo alle attribuzioni delegate al Direttore generale delle relazioni culturali ministro plenipotenziario di seconda classe Alessandro Vattani;

Decreta:

Le procedure di scelta e di assegnazione di sede del personale della scuola da destinare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604/82, alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche straniere si svolgono con le modalità di seguito indicate:

a) sono messe a disposizione per la scelta degli interessati, oltre alle sedi vacanti all'inizio di ogni anno scolastico dopo le operazioni di trasferimento, anche le sedi al momento coperte da personale già in servizio all'estero in posizione di fuori ruolo ed utilmente graduato, che potrebbero rendersi disponibili nel corso delle operazioni per effetto della scelta di sede effettuata da detto personale secondo quanto indicato nei successivi punti;

b) il personale utilmente collocato in graduatoria che al momento della nomina si trovi in servizio all'estero in posizione di fuori ruolo, ove manifesti la volontà di essere ulteriormente impiegato nella stessa sede, vi sarà assegnato a nuovo titolo. Ove, invece, esprima preferenza per l'assegnazione ad altra sede, vi potrà essere assegnato sulla base della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse.

Il predetto personale, con l'assunzione di servizio a nuovo titolo perde tutti i benefici cui aveva diritto per effetto della precedente destinazione. Ove non assuma servizio entro il termine e nella sede assegnatigli decade dal servizio all'estero;

c) le operazioni di assegnazione di sede, pertanto, avverranno nel seguente ordine:

1) assegnazione alla stessa sede del personale già in servizio all'estero che abbia espresso tale preferenza;

2) assegnazione — secondo l'ordine di graduatoria e sulla base delle preferenze espresse — delle sedi già vacanti, o che si rendano disponibili nel corso delle operazioni agli altri candidati utilmente graduati ivi inclusi quelli già in servizio all'estero che rinuncino alla sede già occupata e optino per un'altra sede;

d) in calce all'elenco delle sedi disponibili di cui all'art. 1 della legge n. 604/82 saranno indicate le sedi al momento ricoperte da personale utilmente graduato e già in servizio all'estero che potrebbero rendersi disponibili per effetto della scelta dello stesso personale per la medesima od altra sede;

e) l'elenco delle sedi assegnate sarà pubblicato agli albi dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

Roma, 20 settembre 1990

p. *Il Ministro:* VATTANI

90A4125

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Catania è stabilita al 1° ottobre 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A4152

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 luglio 1990.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento alla U.A.P. vita S.p.a., in Roma, del complesso aziendale comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, in Roma, secondo quanto richiesto dalla rappresentanza stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto in particolare l'art. 68 della citata legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Visto il decreto ministeriale in data 9 novembre 1989, con il quale la U.A.P. vita S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione;

Vista la domanda in data 17 novembre 1989, con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Roma, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del proprio complesso aziendale comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo alla U.A.P. vita S.p.a., con sede in Roma;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della U.A.P. vita S.p.a., in data 4 aprile 1989;

Vista la lettera n. 022247 del 21 giugno 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito al predetto trasferimento e ha reso altresì noto che l'organo di vigilanza francese ha comunicato il proprio nulla osta all'effettuazione della sopracitata operazione;

Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni del trasferimento alla U.A.P. vita S.p.a., con sede in Roma, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Roma.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni concesse alla rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4098

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 settembre 1990.

Autorizzazione alla clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari ad includere alcuni sanitari nell'équipe autorizzata con decreto ministeriale 26 luglio 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1988, con il quale la clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari è stata autorizzata al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente della unità sanitaria locale n. 1 di Sassari intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari Sanna dott. Giuseppe e Carta dott. Adolfo Salvatore Antonio nell'équipe già autorizzata alle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica italiana 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari è autorizzata ad includere i sanitari Sanna dott. Giuseppe, assistente ospedaliero di ruolo presso l'ospedale civile di Oristano, e Carta dott. Adolfo Salvatore Antonio, assistente ospedaliero di ruolo presso la clinica oculistica dell'Università di Sassari, nell'équipe di cui al sopracitato decreto ministeriale 26 luglio 1988.

Art. 2.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 1 è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A4109

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 marzo 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 122, contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico.

Dopo l'art. 231 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione:

Scuola diretta a fini speciali
di tecnico di laboratorio biomedico

Art. 232. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche tali da consentire una attività sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di laboratorio biomedico e si articola negli indirizzi di:

a) chimica clinica e tossicologica;

b) microbiologia e virologia.

Art. 233. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di

corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso.

Art. 234. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di farmacia cui afferiscono i dipartimenti farmaco-biologico e farmaco-chimico.

Art. 235. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta e domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 236. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:

fisica (*);

statistica medica (*);

chimica e propedeutica biochimica (*);

anatomia e istologia (*);

biologia generale (*).

b) secondo semestre:

chimica biologica (*);

microbiologia e microbiologia clinica (*);

fisiologia umana (*);

tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;

organizzazione di laboratorio;

norme di sicurezza in laboratorio (*);

strumentazione di laboratorio.

2° Anno:

patologia e fisiopatologia generale (*);

tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

tecniche ematologiche;

tecniche di citopatologia ed istopatologia;

tecniche di patologia clinica;

tecniche di colture in vitro.

3° Anno - indirizzo di chimica clinica e tossicologica:

chimica e biochimica clinica;

enzimologia;

tossicologia.

3° Anno - indirizzo di microbiologia e virologia:

microbiologia;

virologia;

micologia;

parassitologia.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 237. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

microbiologia;

radioimmunologia;

saggi e dosaggi farmacologici.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 238. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 31 ottobre 1989

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

90A4100

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 6 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 6 febbraio 1989, dal consiglio di amministrazione in data 28 febbraio 1989 e dal senato accademico in data 9 marzo 1989, in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di assistenza nefrologica e tecniche dialitiche;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale espresso nella adunanza del 7 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 471 all'elenco delle scuole dirette a fini speciali, istituite presso l'Università degli studi di Genova è aggiunta la seguente scuola:

14) Assistenza nefrologica e tecniche dialitiche.

Dopo l'art. 585 sono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali di «assistenza nefrologica e tecniche dialitiche» come di seguito riportato.

14) *Scuola diretta a fini speciali di assistenza nefrologica e tecniche dialitiche*

Art. 586. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di assistenza nefrologica e tecniche dialitiche presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per la prevenzione, diagnosi e terapia delle nefropatie e per le tecniche sostitutive dell'insufficienza renale.

La scuola rilascia il titolo di tecnici di nefrologia e tecniche dialitiche.

Art. 587. — Il corso di studi della scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso per un totale di sedici studenti.

Art. 588. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 589. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati di scuole medie superiori in possesso altresì del diploma di scuola per infermieri professionali.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta preferibilmente con domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola per infermieri professionali in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 590. — L'attività pratica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisiopatologia generale	ore	20
fisiopatologia speciale	»	20
immunologia e immunopatologia	»	20
farmacologia	»	20
nefropatie glomerulari, tubulo-interstiziali, vascolari (I anno)	»	50
terapia dietetica (I anno)	»	30
tecniche dialitiche (I anno)	»	40

2° Anno:

igiene ed organizzazione sanitaria	ore	20
assistenza al paziente nefropatico	»	20
insufficienza renale acuta e cronica	»	20
nefropatie glomerulari, tubulo-interstiziali, vascolari (II anno)	»	50
terapia dietetica (II anno)	»	30
tecniche dialitiche (II anno)	»	40
terapia renale	»	20

Art. 591. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola consiste nella frequenza durante i due anni di scuola, delle seguenti strutture nefrologiche a direzione universitaria:

reparti di degenza;

reparti dialisi;

ambulatori e laboratori.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 592. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 6 luglio 1990

Il rettore

90A4101

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia II dell'11 gennaio 1989; del senato accademico 19 giugno 1989; del consiglio di amministrazione 17 luglio 1989;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta dell'11 aprile 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 845 a 848 relativi alla scuola di specializzazione in tecnologie biomediche, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazionc degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in tecnologie biomediche

Art. 845. — È istituita la scuola di specializzazione in tecnologie biomediche presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II».

La scuola ha lo scopo di formare una figura professionale particolarmente esperta nel settore delle applicazioni della tecnologia in medicina, che possa essere inserita nella pianificazione, organizzazione e gestione di strutture sanitarie ad elevato contenuto tecnologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologie biomediche.

La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia II.

Art. 846. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sedici per ciascun anno di corso, per un totale di sessantaquattro specializzandi.

Art. 847. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di scienze fisiologiche umane della seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 848. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 849. — La scuola comprende due aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica-multidisciplinare;

b) tecnico-applicativa.

Art. 850. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica-multidisciplinare:

fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia I, II, III, IV;

fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina I, II, III, IV;

fondamenti di informatica e statistica medica I, II, III, IV;

fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina I, II, III, IV;

fondamenti di biotecnologia.

b) Tecnico-applicativa.

applicazioni tecnologiche nel laboratorio di analisi chimiche, microbiologiche e radioimmunologiche;

applicazioni tecnologiche nella diagnostica per immagini;

applicazioni tecnologiche in anestesia e rianimazione;

applicazioni tecnologiche in cardiologia e pneumologia;

applicazioni tecnologiche in nefrologia e dialisi;

applicazioni tecnologiche in chirurgia generale e specialistica;

applicazioni tecnologiche in oncologia;

applicazioni tecnologiche in ortopedia e traumatologia;

applicazioni tecnologiche in recupero e rieducazione funzionale.

Art. 851. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica-multidisciplinare (ore 190):

fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia I	ore	40
fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina I	»	50
fondamenti di informatica e statistica medica I	»	40
fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina I	»	30
fondamenti di biotecnologia	»	30

Tecnico-applicativa (ore 210):

applicazioni tecnologiche nel laboratorio di analisi chimiche, microbiologiche e radioimmunologiche	»	100
applicazioni tecnologiche nella diagnostica per immagini	»	110

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica-multidisciplinare (ore 150):

fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia II	ore	50
fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina II	»	40
fondamenti di informatica e statistica medica II	»	30
fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina II	»	30

Tecnico-applicativa (ore 250):

applicazioni tecnologiche in anestesia e rianimazione	»	70
applicazioni tecnologiche in cardiologia e pneumologia	»	100
applicazioni tecnologiche in nefrologia e dialisi	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica-multidisciplinare (ore 150):

fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia III	ore	40
fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina III	»	40
fondamenti di informatica e statistica medica III	»	40
fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina III	»	30

Tecnico-applicativa (ore 250):

applicazioni tecnologiche in chirurgia generale e specialistica	»	170
applicazioni tecnologiche in oncologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Propedeutica-multidisciplinare (ore 150):

fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia IV	ore	40
fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina IV	»	40
fondamenti di informatica e statistica medica IV	»	40
fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina IV	»	30

Tecnico-applicativa (ore 250):

applicazioni tecnologiche in ortopedia e traumatologia	»	200
applicazioni tecnologiche in recupero e rieducazione funzionale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 852. — Durante i quattro anni di corso potrà essere richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

istituto di anatomia umana normale, istituto di anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva, istituto di chirurgia dell'apparato locomotore e chirurgia d'urgenza, istituto di chirurgia generale e scienze gastroenterologiche, istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo, istituto di farmacologia sperimentale e clinica, istituto di ginecologia, ostetricia e fisiopatologia della riproduzione umana, istituto di igiene e medicina preventiva, istituto di medicina interna, cardiologia e cardiochirurgia, istituto di medicina interna e malattie dismetaboliche, istituto di medicina pubblica e della sicurezza sociale, istituto di medicina socio-territoriale, istituto di oftalmologia, istituto di oncologia, istituto di patologia, istituto di patologia e clinica otorinolaringoiatricae foniatria, istituto di patologia toracica, istituto di scienze fisiologiche umane, istituto di scienze radiologiche, istituto di strutture biologiche e ultrastrutture cellulari;

dipartimento di biologia e patologia cellulare e molecolare, dipartimento di pediatria, dipartimento di patologia sistematica, dipartimento di biochimica e biotecnologie mediche;

laboratori e servizi afferenti al corso di laurea in odontoiatria.

Le modalità di frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, saranno determinate con delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 luglio 1990

Il rettore: CILIBERTO

90A4111

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 27 settembre 1990, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il dott. prof. Eolo Parodi candidato nella lista della Democrazia cristiana per la I circoscrizione Italia nord-occidentale al seggio rimasto vacante a seguito della morte dell'on. Mario Giovanni Guerriero Ruffini.

90A4163

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Nomina del presidente dell'Automobile club d'Italia

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1990, registro n. 6 Turismo, foglio n. 355, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, l'avv. Rosario Alessi è stato confermato, per un quadriennio, nella carica di presidente dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.).

90A4135

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili relativo ai docenti di scuola secondaria di primo grado di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato, il 2 ottobre 1990, l'elenco delle sedi disponibili nell'anno scolastico 1990-91, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 dei decreti ministeriali 21 dicembre 1984 e 28 settembre 1988, relativo a:

docenti di scuola secondaria di primo grado (codice funzioni 003) da destinare nelle scuole italiane all'estero e presso i corsi di cui alla legge n. 153/71.

90A4134

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di seconda fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) dell'Università di Ancona è vacante un posto di ruolo di professore universitario di seconda fascia per la disciplina farmacologia (semestrale), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4201

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 2 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000